

# Gazzetta ufficiale

# L 263

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

56° anno  
5 ottobre 2013

Sommario

### II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/482/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2013, sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto** ..... 1

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 953/2013 del Consiglio, del 26 settembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune** ..... 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 954/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che rettifica le versioni nelle lingue ceca e polacca del regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali** ..... 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, per approvare il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9 <sup>(1)</sup>** ..... 7

Prezzo: 3 EUR

(segue)

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 956/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli .....	9
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen (IGP)] .....	11
Regolamento di esecuzione (UE) n. 958/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	13

#### DECISIONI

2013/483/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2013, relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche <sup>(1)</sup> .....	15
--	----

2013/484/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2013, relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni .....	17
--	----

#### ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/485/UE:

★ Decisione n. 3/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 30 luglio 2013, relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) .....	18
---	----



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 2013

**sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto**

(2013/482/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup> («l'accordo») è entrato in vigore il 1<sup>o</sup> aprile 2013.
- (2) L'articolo 11 dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato, tra l'altro, di assicurare il corretto funzionamento dell'accordo.
- (3) A norma all'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto definisce il proprio regolamento interno.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato misto dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno di tale comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. LINKEVIČIUS

---

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 15.1.2013, pag. 3.

PROGETTO DI  
**DECISIONE DEL COMITATO MISTO**  
del  
**relativa all'adozione del proprio regolamento interno**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Capi delegazione**

1. L'Unione europea e la Repubblica moldova («le parti») nominano ciascuna un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni attinenti al comitato.
2. Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.

*Articolo 2*

**Presidenza**

1. La presidenza è esercitata a turno, per un anno civile, dal capo delegazione di ciascuna delle parti.
2. La presidenza esercita le funzioni di segretariato del comitato.

*Articolo 3*

**Riunioni**

1. Il presidente, d'intesa con l'altro capo delegazione, fissa la data e il luogo delle riunioni oppure, in caso di riunioni a distanza tenute utilizzando mezzi elettronici, le relative modalità tecniche. Il presidente e l'altro capo delegazione, nello stabilire la data e il luogo della riunione, rispettano l'obbligo di tenere una riunione entro 90 giorni.
2. Ove le due parti siano d'accordo, alle riunioni del comitato misto possono partecipare esperti in grado di fornire, su richiesta, informazioni specifiche.
3. Salvo decisione comune contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

*Articolo 4*

**Corrispondenza**

1. Tutta la corrispondenza destinata al comitato è inviata al presidente del comitato, il quale trasmette copia della corrispon-

denza relativa al comitato all'altro capo delegazione, nonché al capo della missione della Moldova a Bruxelles e al capo della delegazione dell'UE a Chisinau.

2. La corrispondenza tra il presidente e l'altro capo delegazione può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

*Articolo 5*

**Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente redige il progetto di ordine del giorno prima di ogni riunione. Il progetto di ordine del giorno è trasmesso all'altro capo delegazione al più tardi venti giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. Il progetto di ordine del giorno comprende i punti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo selezionati dal presidente.
2. Il presidente è tenuto a inserire nel progetto di ordine del giorno altri punti supplementari, contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo, su richiesta dei capi delegazione presentata al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
3. Il presidente trasmette all'altro capo delegazione un progetto definitivo di ordine del giorno almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
4. L'ordine del giorno è adottato di comune accordo dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ogni riunione. Di comune accordo tra il presidente e l'altro capo delegazione, nell'ordine del giorno possono essere iscritti punti che non figurano nel progetto di ordine del giorno.

*Articolo 6*

**Adozione degli atti**

1. Le decisioni del comitato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo sono trasmesse alle parti e recano la firma del presidente e dell'altro capo delegazione.
2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione adottata dal comitato.

*Articolo 7*

**Procedura scritta**

1. Le decisioni del comitato possono essere adottate mediante procedura scritta previo accordo del presidente e dell'altro capo delegazione.

2. Il capo delegazione che propone il ricorso alla procedura scritta presenta il progetto di decisione all'altro capo delegazione. L'altro capo delegazione risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone modifiche o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se è adottato, il progetto è formalizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

#### *Articolo 8*

##### **Verbali**

1. Il presidente redige un progetto di verbale di ciascuna riunione e lo presenta all'altro capo delegazione entro 20 giorni lavorativi dalla tenuta della riunione. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni formulate e può riferire anche qualsiasi altra conclusione raggiunta. L'altro capo delegazione approva il progetto oppure presenta proposte di modifica. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e l'altro capo delegazione firmano due copie originali dello stesso e ne conservano una ciascuno.

2. In caso di mancata approvazione del verbale prima della convocazione della riunione successiva, nel verbale figura il progetto stilato dal presidente con accluse le proposte di modifica presentate dall'altro capo delegazione.

#### *Articolo 9*

##### **Oneri**

Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato sono a carico di ciascuna parte.

#### *Articolo 10*

##### **Riservatezza**

Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato.

---

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 953/2013 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2013

**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La sottovoce SA 852851 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(1)</sup> comprende monitor, diversi dai monitor a tubo catodico (TRC), dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471. I monitor diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 sono classificati alla sottovoce SA 852859.
- (2) Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, la classificazione dei monitor nella sottovoce SA 852851 o 852859 deve essere basata su una valutazione globale delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di ogni particolare monitor.
- (3) A causa della convergenza delle tecnologie digitali è diventato molto difficile definire, basandosi sulle caratteristiche meramente tecniche, se un particolare monitor sia del tipo destinato esclusivamente o essenzialmente a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471. Nel caso specifico, garantire una classificazione corretta e uniforme dei dispositivi di visualizza-

zione a schermo piatto che possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, i segnali provenienti sia da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione che da altre fonti è diventato tecnicamente impossibile.

- (4) Al fine di garantire uno sviluppo razionale della produzione, nonché un incremento del consumo nel territorio dell'Unione, e di promuovere gli scambi fra gli Stati membri e i paesi terzi, è nell'interesse sia dei consumatori dell'Unione che delle imprese dell'Unione accordare un trattamento in esenzione dai dazi per i suddetti monitor.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
2. Le modifiche delle sottovoci della NC previste dal presente regolamento si applicano come sottovoci TARIC fino al 31 dicembre 2013.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013

Per il Consiglio  
Il presidente  
E. GUSTAS

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2009 nella causa C-376/07, Staatssecretaris van Financiën v Kamino International Logistics BV [2009] Racc. pag. I-1167.

## ALLEGATO

Nell'allegato I, parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, del regolamento (CEE) n. 2658/87 le righe corrispondenti ai codici NC 8528 59, 8528 59 10, 8528 59 40 e 8528 59 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8528 59	-- altri:		
	-- -- Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione con un livello di funzionalità accettabile:		
8528 59 20 <sup>(1)</sup>	-- -- -- in monocromie	14 <sup>(5)</sup>	p/st
	-- -- -- a colori:		
8528 59 31 <sup>(2)</sup>	-- -- -- -- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14 <sup>(5)</sup>	p/st
8528 59 39 <sup>(3)</sup>	-- -- -- -- altri	14 <sup>(5)</sup>	p/st
8528 59 70 <sup>(4)</sup>	-- -- altri	14	p/st.

<sup>(1)</sup> Codice TARIC 8528 59 10 20.

<sup>(2)</sup> Codice TARIC 8528 59 40 91.

<sup>(3)</sup> Codice TARIC 8528 59 80 91.

<sup>(4)</sup> Codici TARIC 8528 59 10 90, 8528 59 40 99 e 8528 59 80 99.

<sup>(5)</sup> Aliquota del dazio autonomo: «esenzione» ».

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 954/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

**che rettifica le versioni nelle lingue ceca e polacca del regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 156 in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni nelle lingue ceca e polacca del regolamento (CE) n. 828/2009 <sup>(4)</sup> contengono un errore, specificamente all'articolo 11, paragrafo 1.

- (2) La versione in lingua polacca del suddetto regolamento contiene un altro errore, segnatamente nell'allegato I, parte II.
- (3) Tali errori devono essere corretti con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 828/2009. L'obbligo imposto a ciascun titolare di un titolo di importazione dello zucchero dall'articolo 11, paragrafo 1, delle versioni nelle lingue ceca e polacca di tale regolamento va revocato con effetto retroattivo poiché deve essere limitato al solo titolare originario.
- (4) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 828/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Riguarda solo le versioni nelle lingue ceca e polacca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 14 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14);



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 955/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

per approvare il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Tale elenco comprende il propiconazolo.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il propiconazolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 9, fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati conservanti, come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 9 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Finlandia è stata designata Stato membro relatore e l'11 febbraio 2011 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 12 luglio 2013, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi,

i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

- (5) Dalla relazione di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 9 e contenenti propiconazolo possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
- (6) È pertanto opportuno approvare il propiconazolo destinato ad essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 9.
- (7) Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (8) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, alle parti interessate e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il propiconazolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche <sup>(2)</sup>
Propiconazolo	1-[[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo N. CE: 262-104-4 Numero CAS: 60207-90-1	930 g/kg	1° giugno 2015	31 maggio 2025	9	<p>La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, della sostanza attiva.</p> <p>Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>Definizione di procedure operative sicure e di adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali o professionali e uso dei prodotti con opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.</p> <p>Se un articolo è stato trattato con propiconazolo o contiene intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio del propiconazolo nell'ambiente nelle normali condizioni d'impiego, la persona responsabile dell'immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l'etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

<sup>(2)</sup> Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 956/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

## recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 103 *nonies*, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> prevedono un'assistenza finanziaria dell'Unione alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
- (2) Con sentenza del 30 maggio 2013 nelle cause congiunte T-454/10 e T-482/11 <sup>(3)</sup>, il Tribunale ha annullato il secondo comma dell'articolo 52, paragrafo 2 *bis*, del regolamento (CE) n. 1580/2007 <sup>(4)</sup> e l'equivalente articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Il Tribunale ha annullato anche l'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sull'ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi, per quanto riguarda gli investimenti e le azioni connessi alla trasformazione degli ortofrutticoli freschi in ortofrutticoli trasformati.
- (3) La sentenza del Tribunale ha mantenuto gli effetti della disposizione sul calcolo del valore della produzione commercializzata nella misura in cui i relativi pagamenti siano già stati effettuati fino alla data di pronuncia della sentenza. Pertanto, gli Stati membri possono aver sospeso o dilazionato i pagamenti in attesa o dell'adozione di nuove norme sostitutive di quelle annullate o degli effetti sospensivi di un ricorso.
- (4) La Commissione ha deciso di presentare ricorso avverso la decisione del Tribunale nei casi sopra citati. Il ricorso è stato presentato alla Corte di giustizia europea il 12 agosto 2013. In attesa della decisione della Corte di giustizia in merito al ricorso, e salvo disposizione contraria della Corte di giustizia, gli effetti della sentenza del Tribunale sono sospesi.
- (5) L'articolo 70 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dispone che l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori debba essere versato entro il 15 ottobre dell'anno che segue l'anno di esecuzione del programma operativo. Se l'aiuto è versato successivamente a questa data, le riduzioni previste all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione <sup>(5)</sup> sono d'applicazione.
- (6) È quindi opportuno prorogare questo termine affinché gli Stati membri versino l'aiuto finanziario dell'Unione per i programmi operativi in parola relativamente all'anno di esecuzione 2012, in modo da tener conto del fatto che, sino a quando la Commissione non ha presentato ricorso, gli Stati membri possono aver sospeso l'espletamento delle domande di pagamento durante tale periodo.
- (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 70 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, l'aiuto per i programmi attuati durante il 2012 per quanto riguarda gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione può essere versato entro il 31 dicembre 2013.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (T-454/10) e Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrupación) ed altre (T482/11) v Commissione europea; (non ancora pubblicata nella Raccolta).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Bamberger Hörnla" / "Bamberger Hörnle" / "Bamberger Hörnchen", presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.

(3) L'associazione «Arche Noah», con sede a Schiltern in Austria, ha dichiarato di opporsi alla registrazione di tale denominazione. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha tuttavia giudicato irricevibile l'opposizione, in quanto è stata trasmessa direttamente alla Commissione in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sopracitato che prevede una trasmissione attraverso le autorità nazionali competenti.

(4) La denominazione "Bamberger Hörnla" / "Bamberger Hörnle" / "Bamberger Hörnchen" deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU C 283 del 19.9.2012, pag. 18.

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati**

GERMANIA

Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (IGP)

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 958/2013 DELLA COMMISSIONE****del 4 ottobre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	55,8
	ZZ	55,8
0707 00 05	MK	40,0
	TR	111,1
	ZZ	75,6
0709 93 10	TR	128,2
	ZZ	128,2
0805 50 10	AR	114,4
	CL	90,0
	IL	107,9
	TR	85,7
	ZA	124,4
	ZZ	104,5
0806 10 10	BR	230,7
	MK	27,7
	TR	141,2
	ZZ	133,2
0808 10 80	AR	101,5
	BA	90,5
	BR	98,4
	CL	112,6
	NZ	136,7
	US	119,2
	ZA	134,6
	ZZ	113,4
0808 30 90	AR	201,1
	CL	199,9
	CN	86,3
	TR	131,0
	ZA	165,9
	ZZ	156,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## DECISIONI

### DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 2013

**relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/483/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE <sup>(1)</sup> l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni <sup>(2)</sup> («accordo del 1958 riveduto»).
- (2) Le prescrizioni armonizzate del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche <sup>(3)</sup> («regolamento n. 41 dell'UNECE») intendono eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione.
- (3) La direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e la direttiva 97/24/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> e le sue misure di attuazione stabiliscono l'adozione di livelli sonori ammissibili, dispositivi di scarico e procedure di prova dei veicoli a motore a due e tre ruote.

- (4) Il capitolo 9 dell'allegato III della direttiva 97/24/CE contiene prescrizioni per l'omologazione dei veicoli della categoria L per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico. Alla categoria L appartengono i veicoli leggeri come le biciclette elettriche, i motocicli a due o tre ruote, i motocicli con e senza sidecar, i tricicli e i quadricicli.
- (5) Alla data di adesione all'accordo del 1958 riveduto, l'Unione ha aderito a un numero limitato di regolamenti dell'UNECE elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; il regolamento n. 41 dell'UNECE non era compreso in tale elenco.
- (6) Come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE e a norma dell'articolo 1, paragrafo 7, dell'accordo del 1958 riveduto, l'Unione può decidere di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti dell'UNECE a cui non ha aderito al momento della sua adesione all'accordo del 1958 riveduto.
- (7) È opportuno ora che l'Unione applichi il regolamento n. 41 dell'UNECE al fine di avere prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale, in modo da agevolare gli scambi internazionali e sostituire le prescrizioni di omologazione vigenti stabilite dal capitolo 9 dell'allegato III della direttiva 97/24/CE. Ciò consentirà alle imprese europee di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a livello mondiale, in particolare nelle parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'Unione europea applica il regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche.

<sup>(1)</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 81.

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 14.11.2012, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La Commissione notifica la presente decisione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. LINKEVIČIUS

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 30 settembre 2013**  
**relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni**  
(2013/484/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE <sup>(1)</sup> e 2010/29/UE <sup>(2)</sup> recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È nominato membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

— sig.ra Susana DÍAZ PACHECO, *Presidenta de la Junta de Andalucía*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
L. LINKEVIČIUS

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 3/2013 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 30 luglio 2013

relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

(2013/485/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(1)</sup>, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 <sup>(2)</sup>, e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 dell'allegato III,

vista la decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 dello statuto e regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI), adottato con decisione 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, dispone che il Comitato degli ambasciatori è incaricato di nominare i membri del consiglio d'amministrazione per un periodo massimo di cinque anni.
- (2) Il mandato degli attuali membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese, quale modificato dalla decisione n. 1/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE <sup>(5)</sup>, giunge a scadenza il 6 settembre 2013.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

<sup>(3)</sup> Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 84 del 23.3.2013, pag. 28.

- (3) È necessario garantire la stabilità e la continuità del CSI, tenendo conto che la sua gestione è assicurata da un direttore *ad interim*,

DECIDE:

### Articolo 1

Fatte salve le decisioni successive che il Comitato potrebbe essere indotto ad adottare nell'ambito delle sue prerogative, il mandato dei tre membri dell'UE del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese è prorogato per un periodo di sei mesi e tre nuovi membri ACP sono nominati per un periodo di cinque anni.

Il consiglio di amministrazione del CSI è pertanto composto come segue:

- sig. Adebayo AKINDEINDE
- sig. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI
- sig.ra Vera VENCLIKOVA
- il cui mandato scadrà il 6 marzo 2014, e
- sig. John Atkins ARUHURI
- sig.ra Maria MACHAILO-ELLIS
- sig. Félix MOUKO

il cui mandato scadrà il 6 settembre 2018.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 7 settembre 2013 e potrà essere riveduta in qualsiasi momento in funzione della situazione del Centro.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE*

*Il presidente*

S. O. OUTLULE

---





EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT